



COMUNE DI RAGALNA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
SULLA TUTELA
DEI CANI**

INDICE

PREMESSA

Art. 1 – Definizione e norme di riferimento	p. 4
---	------

ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Art. 2 – Competenze del servizio comunale	p. 5
Art. 3 – Istituzione dell’Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone.....	p. 6

ANAGRAFE CANINA

Art. 4 – Servizio di Anagrafe canina (art. 2 L.R. 15/2000)	p. 6
Art. 5 – Segnalazioni	p. 7

CANI RANDAGI

Art. 6 – Cattura	p. 7
Art. 7 – Segnalazione di ritrovamento	p. 7
Art. 8 – Cuccioli	p. 8
Art. 9 – Ricovero	p. 8
Art.10 – Rifugi per il ricovero	p. 8
Art.11 – Sterilizzazione (art.16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007)	p. 9
Art.12 – Reimmissione	p. 9
Art.13 – Cane di quartiere	p. 9
Art.14 – Rinvenimento cani incidentati	p. 10
Art.15 – Affidamento temporaneo	p. 10
Art.16 – Affidamento definitivo/Adozione	p. 11
Art.17 – Incentivi	p. 11
Art.18 – Custodia	p. 11
Art.19 – Accertamenti e sanzioni	p. 11
Art.20 – Rinuncia adozione	p. 12
Art.21 – Pubblicità	p. 12

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art.22 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	p. 12
Art.23 – Doveri dei proprietari di cani	p. 13
Art.24 – Divieti	p. 13
Art.25 – Obbligo di raccolta escrementi	p. 15

COMPETENZE

Art.26 – Competenze dell'ASP n.3 – Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria	p. 15
Art.27 – Competenze del Comune	p. 15
Art.28 – Smaltimento carcasse animali	p. 15
Art.29 – Censimento dei cani pericolosi	p. 16
Art.30 – Sanzioni	p. 16

PREMESSA

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e il riconoscimento alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Ragalna.

2. Esso si applica agli animali di affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Ragalna.

3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art.1- Definizione e norme di riferimento

1. Il Comune di Ragalna promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Provinciale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catania e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, istituito presso l'Assessorato regionale della Sanità, ai sensi dell'art. 19, co.1 della L.R. n. 15/2000, e cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.

2. Normative di riferimento:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R 31 Marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt.17, 18 ed art.24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art.38 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.

- Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Normative relative alla protezione degli animali da compagnia.

- La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.

- La Legge 14 Agosto 1991, n.281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

- La Legge Regionale 3 Luglio 2000, n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione.

- Il DPCM 28 febbraio 2003, n.358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.

- La legge 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- Il Decreto presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n.7 “Regolamento esecutivo dell’art.4 della L.R. n.15/2000”
- La dichiarazione dei diritti degli animali approvate dall’U.N.E.S.C.O Parigi il 15/10/1978.
- L’Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 “Ordinanza con tingibile e urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”.
- Il Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all’attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
- L’Ordinanza del Ministero del Welfare con tingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Art.2 - Competenze del servizio comunale

1. Con delibera G.M. n. 100 del 19/11/2013 è stato istituito presso il Comune di Ragalna l’Ufficio per i Diritti degli Animali, che individua nei responsabili della P.O. Area Amministrativa e della P.O. Area di Vigilanza, o loro delegati, i funzionari responsabili, rispettivamente, dei procedimenti amministrativi e degli interventi specifici di polizia veterinaria, i quali agiscono coordinandosi e avvalendosi anche dei volontari di associazioni animaliste eventualmente presenti nel territorio.

2. Il Comune di Ragalna attraverso l’Ufficio per i Diritti degli Animali provvede:

- Alla prevenzione e al controllo del fenomeno del randagismo e a ridurre il fenomeno dell’abbandono;
- All’informazione, consulenza e sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi legati al benessere animale e per la pacifica convivenza fra uomo e animale;
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso interventi formativi in ambito scolastico, primario e secondario;
- Ad essere punto di riferimento per la cittadinanza in merito alla tutela degli animali;
- Alla predisposizione ed elaborazione dei progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio;
- Alla divulgazione alla cittadinanza, ed in particolare ai possessori di animali, di informazioni e disposizioni amministrative riguardo le corrette norme di disciplina e detenzione degli animali;
- All’incentivazione all’adozione dei cani presenti presso i canili convenzionati;
- Alla tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe canina;
- Ai controlli ed interventi sul territorio in relazione al benessere animale di concerto con la polizia locale ed in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio;
- A quanto è necessario per l’attuazione del presente Regolamento e delle Leggi collegate.

3. Attraverso i responsabili dell’Ufficio per i Diritti degli Animali il Comune si adopera:

- Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.
- Alla realizzazione, ove possibile, del Canile o del Rifugio Sanitario comunale e/o convenzionato, o Intercomunale, e alla sua gestione.

- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture.
- A collaborare con i servizi veterinari.
- A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci, etc).
- A garantire la sterilizzazione dei cani.
- A prendersi cura dei cani incidentati.
- Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale.
- Ad istituire l'Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone", a definirne i requisiti per l'iscrizione e alla sua tenuta e aggiornamento.
- All'applicazione di tutta la normativa di riferimento.
- All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 3 – Istituzione dell'Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone

1. Presso l'Ufficio per i Diritti degli Animali è istituito un elenco dei cittadini, enti e associazioni che intendono prendersi cura in qualità di tutor dei cani vaganti e senza padrone.

2. Possono essere inseriti nell'elenco tutte le associazioni protezionistiche e animaliste che operano nel territorio, nonché privati cittadini che dimostrano di essere amanti degli animali e che non abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla legge 189 del 20/07/2004, o che non abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

3. L'elenco viene costantemente aggiornato ad ogni richiesta pervenuta, previo accertamento da parte dell'Ufficio dei requisiti richiesti.

ANAGRAFE CANINA

Art.4 - Servizio di Anagrafe canina (art. 2 L.R. 15/2000)

1. L'Ufficio per i Diritti degli Animali collabora con il servizio di Veterinaria dell'ASP 3 di Catania del Distretto di Paternò nella gestione del servizio di anagrafe canina.

2. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale.

3. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario di Paternò o da Veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento.

6. All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe canina a cura dell'ASP n.3,

Distretto Veterinario di Paternò. Al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.

7. I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.

8. I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Ragalna o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda ASP n.3 restando validi i contrassegni già apposti.

9. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP e di informare il possessore degli adempimenti di legge (art.3 L.R. 15/2000).

Art.5 - Segnalazioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario del Distretto di Paternò, che gestisce l'anagrafe canina:

- entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
- entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
- entro 15 giorni la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

CANI RANDAGI

Art.6 - Cattura

1. Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario, ovvero a seguito di segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni che la effettuano su appositi stampati all'uopo predisposti e disponibili presso l'Ufficio per i Diritti degli Animali, valutata la fondatezza e la motivazione della cattura.

2. La cattura viene attuata dal Comune con oneri al proprio carico, tramite l'Associazione Animalista convenzionata con il Comune di Ragalna o operatori specializzati o associazioni di volontariato avente i requisiti di legge. Nei casi di cani mordaci, pericolosi o inavvicinabili la cattura avviene alla presenza del medico veterinario per gli interventi sanitari necessari.

3. La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n.15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della polizia municipale.

4. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio per i Diritti degli Animali individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile.

5. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente dell'Asp n.3 – Distretto veterinario di Paternò (art.16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007), e re immessi nel territorio ove possibile, ovvero affidati ai soggetti previsti dal precedente art. 3, o trasferiti al canile comunale e/o convenzionato con il Comune nei casi di cani mordaci o comunque ritenuti pericolosi.

Art.7 - Segnalazione di ritrovamento

1. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Ufficio per i Diritti degli animali e/o Comando della Polizia Municipale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali sul modulo predisposto e messo a disposizione dell'Ufficio per i Diritti degli Animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

2. In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere.

3. La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute e, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Art.8 - Cuccioli

1. I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'art.6, commi 1 e 2, possono:

- essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
- essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.

2. I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario del distretto di Paternò, secondo quanto previsto dal D.A. Sanità 12.12.2007.

Art.9 - Ricovero

1. Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente su disposizione della Polizia Municipale, previo parere del Servizio Veterinario territorialmente competente.

2. Il provvedimento di ricovero deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip, il luogo in cui è stato catturato, nonché la fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo che deve essere allegata al registro in cui vengono annotati i cani catturati, tenuto dall'Ufficio per i Diritti degli Animali.

Art.10 - Rifugi per il ricovero

1. Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato.

2. Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove sono annotati:

- a. Data e luogo di cattura dell'animale, nonché n. del protocollo dei VV.UU;
- b. Dati identificativi dello stesso (come riportati nel provvedimento di ricovero);
- c. Eventuali interventi sanitari;
- d. Data di cessione e generalità del destinatario.
- e. Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.

3. Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:

- a. Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure individuato attraverso l'anagrafe canina;

b. Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;

c. Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

4. Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile comunale e/o convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Art.11 – Sterilizzazione (art.16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007)

1. Il Comune attua ogni azione possibile al fine di contrastare il fenomeno della proliferazione dei cani randagi anche attraverso la sterilizzazione.

2. Il cane vagante senza padrone rinvenuto nel territorio e/o segnalato dai soggetti privati o associazioni animaliste presenti nel territorio viene trasportato da operatori specializzati, da volontari e/o da privati cittadini presso l'ambulatorio veterinario autorizzato, dove viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

a. procedere all'identificazione dell'animale;

b. verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc, a subire l'eventuale intervento operatorio;

c. sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorsi il periodo previsto dalla normativa;

d. acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di re immettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".

3. Dopo la degenza postoperatoria, l'animale potrà essere:

a. Affidato al cittadino che ne faccia richiesta in affitto temporaneo o definitivo;

b. Affidato ai volontari dell'Associazione animalista presente nel territorio;

c. Reimpresso nel territorio come "cane sprovvisto di proprietario" o come "cane di quartiere".

d. Ricoverato presso il canile comunale e/o convenzionato, nei casi di cani ritenuti pericolosi o incapaci di approvvigionarsi cibo ed acqua o che comunque non siano in grado di reinserirsi nella colonia di provenienza.

Art.12 – Reimmissione

1. La reimmissione nel territorio del cane di cui al comma 3 del precedente art. 11, dovrà essere monitorata dai volontari dell'Associazione animalista o da persona volontaria, che verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

Art.13 - Cane di quartiere

1. È definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui i soggetti previsti dal precedente art. 3 dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Polizia veterinaria ex DPR n.320/54 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.672 del C.P.

2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASP di riferimento e dal servizio comunale, in accordo con le associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio.

Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASP il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASP o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione (art.16 L.R. n. 15/2000 – D.A. Sanità 13/12/2007).

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, rimesso sul territorio provvisto di collarino con scritto Comune di Ragalna. L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.

5. Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

Art.14 - Rinvenimento cani incidentati

1. Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale, che constata l'accaduto e può fare intervenire la Ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio veterinario autorizzato o presso il canile comunale e/o convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.

2. La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento su apposito stampato in duplice copia va consegnata alla Polizia Municipale. Sarà poi compito della Polizia Municipale trasmettere all'Ufficio per i Diritti degli Animali copia della denuncia.

3. Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'ufficio per i Diritti degli Animali.

4. Le spese per lo smaltimento e le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

Art.15 - Affidamento temporaneo

1. Al fine di garantire il benessere degli cani vaganti, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento delle strutture convenzionate con l'Ente deputate al ricovero, il Comune incentiva l'affidamento dei cani randagi catturati sul territorio comunale e/o ricoverati presso i canili convenzionati.

2. Il cane censito come "cane vagante senza padrone," o "cucciolo di cane", può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

3. L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere dell'Ufficio per i Diritti degli Animali, che può avvalersi di un'associazione animalista.

4. Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASP o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.

5. Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

6. Possono richiedere l'affidamento temporaneo cittadini residenti nel territorio Europeo, che offrano:

- Garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;

- Assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;

- Consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti o alle associazioni convenzionate con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

7. Se l'affidatario è residente fuori provincia, regione o stato la visione dello stato della corretta tenuta avviene per il tramite di associazioni animaliste mediante video e foto con data di riferimento.

8. I soggetti disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio rinvenuto in territorio comunale ed accolto presso il canile comunale e/o convenzionato con il Comune, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Ragalna, all'Ufficio per i Diritti degli Animali o Tramite il sito del Comune.

9. Potranno essere dati in affidamento un numero massimo di due cani per ogni nucleo familiare.

Art.16 - Affidamento definitivo/Adozione

1. L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 20 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.

2. L'istanza di affido definitivo deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio per i Diritti degli Animali. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e, in caso di cani ricoverati presso i canili convenzionati, l'affidatario deve prelevare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'ufficio per i Diritti degli Animali dovrà comunicare al responsabile della struttura convenzionata il nominativo del cittadino a cui si intende affidare il cane.

4. Il Responsabile della struttura convenzionata con l'ente, a titolo di riscontro, comunicherà il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Ragalna.

5. L'adozione è disposta a cura dell'ufficio per i Diritti degli Animali mediante compilazione della scheda di affido cani randagi che dovrà essere poi trasmessa alla ASP di competenza ed al canile comunale e/o convenzionato.

6. Al momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità ai sensi delle vigenti leggi dei proprietari di animali.

Art.17 – Incentivi

1. Per ogni cane ricoverato presso i canili, di proprietà del Comune di Ragalna che verrà adottato, sarà riconosciuto all'affidatario un contributo annuo, per un massimo di tre anni, a titolo di compartecipazione alla spesa per il mantenimento, debitamente rendicontato. Detto contributo verrà erogato semestralmente, previo parere favorevole a seguito di controllo dell'Ufficio per i Diritti degli Animali per il tramite delle associazioni animaliste convenzionate o della Polizia Municipale. L'esito dei suddetti controlli verrà annotato nei documenti di assunzione che l'affidatario avrà cura di custodire.

2. Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido. La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.

3. La Giunta Municipale stabilisce annualmente l'entità del contributo, compatibilmente alle disponibilità economiche del bilancio.

Art.18 - Custodia

1. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione all'ufficio dei Diritti per gli Animali del Comune di Ragalna.

2. Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale nel corso dei controlli domiciliari predisposti dall'Ufficio per i Diritti degli Animali o al personale incaricato dall'Ente.

3. Se l'affidatario è residente fuori Provincia, Regione o Stato la visione dello stato della corretta tenuta avviene per il tramite di associazioni animaliste mediante video e foto con data di riferimento.

Art.19 - Accertamenti e sanzioni nei confronti degli affidatari

1. Nei casi di :

- Maltrattamento dell'animale;
- Cessione non autorizzata dell'animale;
- Abbandono dell'animale;
- Smarrimento dell'animale;

sarà tempestivamente revocata la concessione dei contributi di cui all'art. 17 del presente Regolamento, con obbligo di rimborso del contributo erogato, e nel caso che il personale addetto al controllo (anche senza preavviso) accertasse il maltrattamento dell'animale lo stesso provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e dovrà attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca dell'adozione con conseguente ricovero del cane presso la struttura convenzionata con il Comune.

Art.20 - Rinuncia adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia dell'affidamento del cane (non prima di anni 1), attivando le procedure per la restituzione del cane tramite l' Ufficio per i Diritti degli Animali.

Art.21 - Pubblicità

1. Il Comune di Ragalna adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, Sito web, iniziative presso le scuole e la cittadinanza ecc.) per l'affidamento dei cani ricoverati presso i canili convenzionati.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art.22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentanti dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio non estensibile.

2. Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

3. I cani accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Ragalna, usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

4. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

5. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle forze armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet-therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

6. Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

7. I conduttori devono essere capaci di trattenerne i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.

Art.23 - Doveri dei proprietari di cani

1. Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

a. La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, da freddo o dal sole diretto.

b. Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

c. Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- collare non tipo scorsoio.

- assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.

- lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti. É precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale.

d. Il cane non dovrà comunque essere tenuto legato in maniera permanente.

2. Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

Art.24 - Divieti

1. É fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.

2. É fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

3. La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

4. É vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

5. É vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

6. É vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
7. É vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
8. É vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente Regolamento.
9. É vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
10. É vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
11. É fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
12. É fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
13. Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
14. Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per interventi straordinari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qual volta richiesto dalle autorità competenti.
15. É vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi nei quali possono accedere animali.
16. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'ufficio per i Diritti degli Animali che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
17. É vietato vendere o affidare gli animali a persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
18. É fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei lunapark, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
19. É altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
20. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio per i Diritti degli animali.
21. É vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
22. É vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodo di tempo e spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in

cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

23. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

24. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

25. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

26. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

27. È vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.

28. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

29. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

30. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

31. I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo e all'art.17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004.

Art.25 - Obbligo di raccolta escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotti dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono :

- a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
- b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

COMPETENZE

Art.26 - Competenze dell'ASP n.3 – Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria

- Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
- Sterilizzazione e identificazione;
- Attività connesse alla degenza post operatoria;
- Valutazione caso per caso, della possibilità di rimettere l'animale in libertà;
- Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune e/o dell'ASP n.3;

- Acquisto e gestione dei farmaci.

Art.27 – Competenze del Comune

- Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'art. 14 della L.R. n.15/2000.
- Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà.
- Mantenimento ed eventuale ripristino dei requisiti strutturali dell'ambulatorio comunale o intercomunale mediante apposito protocollo d'intesa con uno o più comuni, nonché degli arredi ed attrezzature di carattere prettamente non sanitario.
- Gestione delle operazioni di pulizia e disinfezione ordinaria dell'ambulatorio a cura di soggetti individuati nell'ambito delle attività utili per la collettività.
- Smaltimento dei rifiuti speciali con ditta autorizzata a cura dell'ufficio per i Diritti degli Animali.
- Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà.

Art.28 - Smaltimento carcasse animali

1. Ogni singolo Responsabile di area, come individuata nella delibera G.M. n. 100/2013 di istituzione dell'Ufficio per i Diritti degli Animali è tenuto ad eseguire, in merito allo smaltimento di carcasse animali, le incombenze di seguito riportate:

a. l'area di Vigilanza effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il servizio veterinario dell'ASP n.3 trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al Servizio ecologia;

b. l'area Affari Generali e Servizi sociali curerà la parte burocratica e gestionale quali impegno di spesa, affidamento del servizio, smaltimento ed incenerimento, eventuali recuperi a carico dei proprietari ecc.

2. Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.

Art.29 - Censimento dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.

2. I Servizi Veterinari dell'ASP competente del territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, ai fini di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente Regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art.30 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art.8 "Sanzioni del Decreto Presidenziale 12 Gennaio 2007, n.7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della Legge Regionale 3 Luglio 2000, n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".